



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
934

Oggetto: Procedure per l'attuazione dei controlli sanitari ai volontari di Protezione Civile che partecipano alle attività relative al contrasto degli incendi boschivi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, nel quale si rileva la necessità di deliberare in merito;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e del Direttore del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica, nonché l'attestazione che dal presente atto non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione

VISTO l'art. 28 dello statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- I soggetti titolati al rilascio, ai volontari di protezione civile, del certificato medico di idoneità all'attività di contrasto degli incendi boschivi sono quelli indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; nell'allegato "A" sono riportate, inoltre, le modalità, nonché il protocollo sanitario da seguirsi per il rilascio di detto certificato;
- Il termine massimo di età entro il quale i volontari di protezione civile potranno partecipare alle attività di contrasto e lotta attiva agli incendi boschivi nonché quelle complementari ad esse, le relative condizioni e la periodicità delle visite mediche successive alla prima sono indicate nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Segretario della Giunta Regionale

(dott. Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta Regionale

(dott. Gian Mario Spacca)

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
934

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- | | |
|-------------------------------|--|
| Legge n° 225 del 24/02/1992 | "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" |
| Legge n° 353 del 21/11/2000 | "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" |
| D.Lgv n° 81 del 09/04/2008 | "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" |
| Decreto 13/04/2011 | Disposizioni in attuazione dell'art.3, comma 3-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n°106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
| La L.R. n°32 del 11/12/2011 | Sistema regionale di Protezione Civile |
| La DGRM n°1017 del 22/07/2003 | D.Lvo n°124/1998 esenzione della partecipazione alla spesa per gli accertamenti di idoneità necessari per l'avviamento e per l'esercizio delle attività volontarie di protezione civile e di soccorso sanitario |
| La L.R. n°17 del 01/08/2011 | Ulteriori modifiche alla legge Regionale 20 giugno 2003, n°13:"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n°26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n°17". |
- L'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi,
 - Decreto 12 gennaio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, avente ad oggetto "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art.5 del Decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto"

B) MOTIVAZIONE

La normativa nazionale e regionale pone in capo alla struttura regionale di protezione civile, la competenza in materia di gestione delle emergenze, nonché le attività di AIB previste dalla Legge 353/2000 e s.m.i.

y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

La Legge Regionale n°32 del 11/12/2001 "Sistema Regionale di Protezione Civile" indica le funzioni della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, dei Comuni e dei Sindaci, espresso riferimento alle attività del volontariato;

Il Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile si avvale delle organizzazioni di volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, per le attività formative, per le attività emergenziali straordinarie, nonché per le attività di AIB.

La Regione Marche, sin dall'anno 2003, in attuazione della strategia e degli obiettivi indicati nel Piano regionale di settore, ha iniziato un percorso di formazione del personale volontario per la lotta agli incendi boschivi (A.I.B.) per intervenire direttamente sugli incendi, per il controllo post incendio e per la bonifica delle aree percorse da incendio.

Ad oggi i volontari A.I.B. impegnati in tali attività sono circa 500 in tutta la regione e vengono formati, secondo un percorso che si sviluppa su tre moduli: due moduli di attività formativa in aula (mediante corsi effettuati da ditte specializzate nonché da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato), più un terzo modulo di attività addestrativa pratica sul terreno.

Considerato che la lotta agli incendi boschivi è un'attività caratterizzata da molteplici rischi, si ritiene necessario, per una maggior tutela della salute dei volontari, garantire una adeguata indagine sanitaria per l'idoneità AIB, come previsto dal Decreto 12 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Si sottolinea che con D.G.R. n. 1017 del 22/07/2003 "D.L.gs. 124/1998 esenzione dalla partecipazione alla spesa per gli accertamenti di idoneità necessari per l'avviamento e per l'esercizio delle attività volontarie di protezione civile e di soccorso sanitario" la Regione Marche ha stabilito che per le prestazioni sanitarie connesse al rilascio delle certificazioni di idoneità richieste dalle Associazioni di volontariato per il personale volontario, che si avvia o che sia addetto alle attività di protezione civile e di soccorso sanitario, non sia dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa.

Le organizzazioni di volontariato sono soggette alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. , secondo quanto previsto dal Decreto 12 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ritenuto di particolare importanza definire alcuni parametri relativi all'attività dei volontari di protezione civile riconducibili all'attività di A.I.B., quali:

- a) la periodicità delle visite mediche a cui ogni singolo volontario dovrà essere sottoposto;
- b) il periodo entro il quale dette visite dovranno essere effettuate;
- c) l'età massima al compimento della quale il volontario non potrà esercitare l'attività connessa con la lotta attiva agli incendi boschivi e quella entro la quale dovrà cessare anche le attività complementari alla stessa;
- d) i soggetti titolati al rilascio del certificato di idoneità;
- e) il termine ultimo entro il quale il volontario dovrà essere sottoposto alla visita di idoneità;

dy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

sono stati predisposti quindi, in stretta condivisione con l'Agenzia Regionale Sanitaria, P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro gli allegati a) e b), parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'adozione, nei quali sono rispettivamente riportati:

- I soggetti titolati al rilascio, ai volontari di protezione civile, del certificato medico di idoneità all'attività di contrasto degli incendi boschivi le modalità, nonché il protocollo sanitario da seguirsi per il rilascio di detto certificato;

Il termine massimo di età entro il quale i volontari di protezione civile potranno partecipare alle attività di contrasto e lotta attiva agli incendi boschivi nonché quelle complementari ad esse, le relative condizioni e la periodicità delle visite mediche successive alla prima

si propone

- Di approvare l'allegato "A" che definisce i soggetti titolati al rilascio del certificato di idoneità e il protocollo sanitario di quest'ultimo;
- Di approvare l'allegato "B" che definisce il termine massimo di età fissato per le attività di AIB , nonché le attività complementari ad esse, le relative condizioni e il periodo entro il quale dovranno essere effettuate le visite mediche periodiche

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Gianni Scamuffa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
934

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE E DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL SERVIZIO SALUTE

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attestano inoltre che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

**Il Direttore del Dipartimento per
Le Politiche Integrate di Sicurezza e per
La Protezione Civile**

Dott. Roberto Oreficini Rosi

**Il Direttore del Dipartimento
del Servizio Salute**

Dott. Carmine Ruta

La presente deliberazione si compone di n°

8

pagine, di cui n. 2 pagine di allegati

che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

(dott. Elisa Moroni)

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
934

ALLEGATO A

1. SOGGETTI TITOLATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA':

- A. Medici competenti interni alle organizzazioni di volontariato della Protezione civile;
- B. Medici competenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell'ASUR (senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato della protezione civile).
- C. Medici competenti appartenenti a strutture private accreditate (oneri a carico delle organizzazioni di volontariato della protezione civile);

2. PROTOCOLLO SANITARIO:

- A. Visita medica con istituzione di cartella sanitaria e di rischio personale (anamnesi con acquisizione del certificato anamnestico redatto dal medico curante, esame obiettivo, esame del visus);
- B. Elettrocardiogramma di base;
- C. Spirometria;
- D. Eventuali ulteriori accertamenti, quali audiometria, esami ematochimici, ecc. ritenuti necessari dal medico certificatore;
- E. Verifica della copertura immunitaria contro il tetano.

Sono da ritenere validi, ai fini del rilascio del certificato di idoneità, esami strumentali quali ECG, spirometria, audiometria eseguiti entro i sei mesi precedenti la visita medica ed esami ematochimici eseguiti entro i tre mesi precedenti la stessa.

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
934

ALLEGATO B

1. ETA' MASSIMA PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' DI A.I.B. E ATTIVITA' COMPLEMENTARI:

- 1) In analogia con quanto stabilito per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'età massima oltre la quale non possono essere praticate attività di spegnimento, rimane fissata in 58 anni.
- 2) Il volontario che non abbia superato i 65 anni, dotato dell'attestato di partecipazione al secondo modulo del corso di formazione AIB può partecipare alla composizione della squadra di pronto intervento, limitando però la propria attività al supporto agli altri componenti (es. autista, operatore modulo).
- 3) Le attività di bonifica e controllo possono essere effettuate dal volontario fino al 65° anno di età, che abbia superato il 1° e il 2° modulo di formazione AIB.
- 4) Tutti i volontari impegnati nell'attività AIB dovranno essere sottoposti alla visita medica che ne attesti l'idoneità ogni due anni fino al compimento del 65° anno di età.

2. TERMINI PER EFFETTUARE LA VISITA MEDICA

- A) Per i volontari che devono accedere ai corsi di formazione A.I.B. di 1° e/o 2° livello, il termine ultimo entro il quale lo stesso dovrà essere sottoposto alla visita di idoneità rimane fissato al 30 aprile di ogni anno.
- B) Per i volontari abilitati A.I.B. il termine ultimo entro il quale gli stessi dovranno essere sottoposti alla visita di idoneità, periodica, deve rimanere fissato al 31 maggio di ogni anno.

Per l'anno 2012 non si applicano detti termini.

4